



**COMUNE DI CERVASCA (CN)**

## **REGOLAMENTO**

### **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

(Imposta sul reddito delle persone fisiche)

Approvato con deliberazione C.C. n.                      del

(a seguito di parziali modifiche apportate al regolamento approvato con deliberazione CC n. 38 del 11/12/2019)

## INDICE

<b>Articolo</b>	<b>Denominazione</b>
1	Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF
2	Soggetto attivo
3	Soggetti passivi
4	Determinazione dell'aliquota - Esenzioni
5	Criteri di calcolo e Versamento
6	Funzionario responsabile
7	Sanzioni ed interessi
8	Rinvio a disposizioni di legge
9	Efficacia

**Articolo 1**  
**ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001, n.3) e dall'52 del D.lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto Comunale e le relative norme di applicazione.
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 1 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, successivamente modificato dall'art. 12 della Legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'art. 6, comma 12, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e come integralmente modificato dall'art. 1, comma 142 della Legge 296 del 27/12/2006, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

**Articolo 2**  
**SOGGETTO**  
**ATTIVO**

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Cervasca, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

**Articolo 3**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Cervasca alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti;

## **Articolo 4**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA**

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dalla Legge 360/1998;
2. Le aliquote per l'addizionale comunale all'IRPEF verranno definite ogni anno con deliberazione adottata nei termini fissati dalla legge 296/2006 all'art. 1 comma 169;
3. Le aliquote sono fissate in modo diversificato a scaglioni con l'individuazione di una soglia di esenzione; gli scaglioni di reddito sono articolati secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF, (ai sensi del D.L. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 148/2011) e dalla legge di bilancio 2022 (L. 30/12/2021 n. 234 art.1 commi 2,5,e 7) quindi, a far data dal 01/01/2022 come di seguito:

Scaglione fino a 15.000,00 Euro

Scaglione da 15.001 a 28.000 Euro

Scaglione da 28.001 a 50.000 Euro

Scaglione oltre 50.000 Euro

4. In assenza di provvedimento di fissazione delle aliquote si intende confermata con provvedimento di Giunta Comunale l'aliquota stabilita nel precedente esercizio.
5. La deliberazione relativa all'aliquota è pubblicata ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011 e ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs 175/2014 sui internet a ciò dedicati;
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 360/98 e della Legge n. 296 del 27.12.2006, art. 1, comma 142 lettera b) è determinato annualmente con la delibera di cui al comma 2 di questo articolo il limite di reddito al di sotto del quale non si fa luogo all'applicazione dell'addizionale comunale (soglia di esenzione)..

## **Articolo 5**

### **CRITERI DI CALCOLO E VERSAMENTO**

1. L'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

2. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo, unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
3. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando l'aliquota fissata dal Comune per l'anno precedente al reddito imponibile IRPEF dell'anno precedente;

## **Articolo 6**

### **ESENZIONE**

1. Ai sensi del D.Lgs 360 del 28/09/1998 art 1 c. 3 bis e ss.mm.ii è stabilita la soglia di esenzione pari ad euro 74.999,99;
2. Ai sensi del D.L 13/08/2011 n. 138 convertito con modifiche dalla Legge 14/09/2011 n. 148 (art. 1 c. 11 h) la soglia di esenzione di cui al comma precedente deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale IRPEF non è dovuta mentre, nel caso di superamento del predetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo applicando gli scaglioni di reddito annualmente approvati dall'organo competente;

## **Articolo 7**

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il funzionario responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF è individuato nel Responsabile del Servizio Economico Finanziario.

## **Articolo 8**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. n. 471, n. 472 e n. 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

## **Articolo 9**

### **RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 10**

### **EFFICACIA**

1. Il presente Regolamento, il quale modifica parzialmente il precedente adottato con deliberazione CC n. 38 del 11/12/2019 entra in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446 il 1 gennaio 2022.